

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).
- 3) La Commissione europea e il Banco Santander, SA supporteranno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 83 del 5.3.2018.

**Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Ukrselhosprom PCF e Versobank/BCE**

(Cause T-351/18 e T-584/18) (<sup>1</sup>)

**[«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell'autorizzazione di un ente creditizio – Violazione della normativa in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Ricevibilità – Competenze delle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti e della BCE all'interno del meccanismo di vigilanza unico (MVU) – Parità di trattamento – Proporzionalità – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto – Sviamento di potere – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»]**

(2021/C 490/29)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrenti:** Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ucraina), Versobank AS (Tallinn, Estonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

**Convenuta:** Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta e G. Marafioti, agenti, assistite da B. Schneider, avvocato)

**Interveniente a sostegno della convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, D. Triantafyllou e A. Nijenhuis, agenti)

**Oggetto**

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE e volta, in primo luogo, all'annullamento della decisione ECB\_SSM\_2018\_EE\_1 WHD\_2017\_0012 della BCE, del 26 marzo 2018, in secondo luogo, della decisione ECB\_SSM\_2018\_EE\_2 WHD\_2017\_0012, del 17 luglio 2018, che sostituisce la decisione ECB\_SSM\_2018\_EE\_1 WHD\_2017\_0012, con cui la BCE ha revocato alla Versobank l'autorizzazione per l'avvio dell'attività di ente creditizio, e in terzo luogo, della decisione ECB/SSM/2018-EE-3, del 14 agosto 2018, concernente le spese relative al procedimento di impugnazione.

**Dispositivo**

- 1) Le cause T-351/18 e T-584/18 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla causa T-351/18.
- 3) Il ricorso nella causa T-584/18 è respinto.
- 4) Nella causa T-351/18, Ukrselhosprom PCF LLC, Versobank AS, la Banca centrale europea (BCE) e la Commissione europea supporteranno ciascuna le proprie spese.
- 5) Nella causa T-584/18, Ukrselhosprom PCF LLC e Versobank AS sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BCE.
- 6) Nella causa T-584/18, la Commissione supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 294 del 20.8.2018.